ASL AL
REGIONE PIEMONTE

Sede legale: Viale Giolitti,2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sede di Novi Ligure
Struttura: Personale
Procedure Assuntive e Dotazione Organica
Responsabile: Dott.ssa Paola Ravazzano

REGIONE PIEMONTE-ASL AL
n. 50825 del 11/06/2014
874537

Al Direttore Generale
dr. Paolo MARFORIO

Al Direttore Amministrativo
dr. Stefano MANFREDI

Al Direttore Sanitario
dr. Francesco RICAGNI

Al Dirigente Amministrativo
Ufficio Procedure Assuntive
e Dotazione Organica
dr.ssa Paola RAVAZZANO

Al Dirigente Amministrativo
Ufficio Funzione Trattamento Giuridico
dr.ssa Maria Isabella ALINERI

Al Responsabile Relazioni Sindacali
dr. Alberto ALUTTO

OGGETTO:
Mobilità in uscita. Clausola di impegno a NON trasferirsi entro 2 anni dalla assunzione.

Richiamata l'informazione trasmessa in data 21.05.2014 alle competenti R.S.U./OO.SS. del Comparto, alle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria ed alle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria non Medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, in merito a quanto in oggetto, tenuto conto delle osservazioni espresse dalle OO.SS. del Comparto in data 27.05.2014, si comunica di dare applicazione, con effetto immediato, mediante inserimento in tutti i contratti individuali di lavoro del personale di nuova assunzione, della clausola di impegno a non trasferirsi presso altra azienda sanitaria regionale o extraregionale entro due anni dalla data di assunzione presso la ASL AL, secondo quanto risulta dagli allegati n. 1 (comparto) e n. 2 (dirigenza).

Si precisa che è prevista la riserva di sospendere l'inserimento della clausola in argomento, nel caso di cessazione dei blocchi e delle limitazioni alle assunzioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.O.C. AREA PERSONALE
(dr. Ezio CAVALLERO)

PR/mlc

SOC Personale - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
Via Edilio Raggio n. 12 - 15067 Novi Ligure
tel. 0143 332 293/294 - fax 0143 332 299
email concorsi.novi@aslal.it - PEC aslal@pec.aslal.it
www.aslal.it

una sanità in salute fa bene a tutti

DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E DIRIGENZA SANITARIA, AMM.VA, PROF.LE E TECNICA

CLAUSOLA DI IMPEGNO A NON TRASFERIRSI PER 2 ANNI DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

In ASL AL si verifica, con una certa frequenza, che dipendenti assunti a tempo indeterminato richiedano l'assenso al trasferimento presso altra Azienda Sanitaria Regionale o extraregionale, in applicazione dell'istituto della MOBILITA' VOLONTARIA.
Anche in considerazione dei particolari limiti assuntivi in atto, ciò causa notevoli problemi nella erogazione dell'assistenza da parte della ASL AL, soprattutto per alcune figure per le quali il reperimento è particolarmente difficoltoso.
Occorre inoltre considerare l'investimento in termini organizzativi e di inserimento lavorativo che viene sostenuto dalla ASL AL, in occasione della instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto, per il periodo di sussistenza di blocchi o limitazioni alle assunzioni, anche in seguito a specifiche richieste espresse da dirigenti responsabili di struttura aziendale, si ritiene di inserire nei contratti individuali di assunzione a tempo indeterminato che saranno stipulati, la clausola che prevede *l'impegno a non trasferirsi presso altre Aziende Sanitarie Regionali e extraregionalii entro 2 anni dalla data di assunzione. L'inosservanza dell'impegno comporterà una penale quantificata in tre mensilità stipendiali.*

Il periodo di 2 anni di servizio presso la ASL AL è comprensivo del periodo di preavviso previsto dalle norme contrattuali.

Si precisa che la clausola riguarda esclusivamente i dipendenti CHE SARANNO ASSUNTI a tempo indeterminato e si riferisce al solo caso della mobilità volontaria verso altra Azienda Sanitaria; non riguarda pertanto né i casi di dimissioni volontarie, nè i rapporti di lavoro a tempo determinato, né la mobilità intecompartimentale.

Quanto sopra, tiene conto del disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., che all'art. 30 ad oggetto "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", in seguito alla modifica introdotta dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede al c. 1 che *il trasferimento del dipendente è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.*
All'art. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi" prevede inoltre che *....nelle materie relative alla valutazione della mobilità ...la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.*
Con circolare DFP 0010395 P-4.17.1.7.4 del 1.03.2013 il Dipartimento Funzione Pubblica precisa che il trasferimento è disposto dal titolare dell'Ufficio competente secondo l'organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole del dirigente responsabile del servizio cui il personale da trasferire è assegnato.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dare applicazione alle norma di cui sopra con riferimento alla decorrenza della mobilità volontaria; peraltro si evidenzia che la ASL AL si impegna a limitare a 2 anni dall'inizio del servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL l'effetto delle norme sopra citate.

Si precisa che resta ferma l'applicazione del disposto dell'art. 20 c. 5 del CCNL 8.6.2000 per quanto riguarda la mobilità intercompartimentale: in questo caso la mobilità verso l'altro Ente è comunque subordinata al nulla osta della ASL AL.

La ASL AL pertanto esprimerà l'assenso alla MOBILITA' VOLONTARIA del dipendente a tempo indeterminato della ASL AL verso altra Azienda Sanitaria Regionale o extraregionale, con decorrenza della mobilità non anteriore a 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL; il dipendente potrà comunque ottenere l'assenso al trasferimento verso altra Azienda Sanitaria con decorrenza anteriore al predetto periodo di 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL, versando una penale come sopra quantificata.

La ASL AL si riserva di esprimere assenso alla mobilità volontaria in uscita anche con decorrenza anteriore ai 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL senza penalità, in caso di richiesta di mobilità volontaria reciproca presentata da 2 dirigenti appartenenti alla medesima disciplina nell'ambito di Azienda sanitaria della Regione Piemonte, qualora l'assunzione del dirigente in ingresso sia conforme ai limiti assuntivi vigenti.

La clausola sopra riportata sarà precisata nelle lettere di proposta di assunzione, nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato che saranno sottoscritti dal personale, e riguarderà il personale di futura assunzione.

La ASL AL si riserva di sospendere l'inserimento della clausola in argomento, nel caso di cessazione dei blocchi e delle limitazione alle assunzioni.

COMPARTO

CLAUSOLA DI IMPEGNO A NON TRASFERIRSI PER 2 ANNI DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

In ASL AL si verifica, con una certa frequenza, che dipendenti assunti a tempo indeterminato richiedano l'assenso al trasferimento presso altra Azienda Sanitaria Regionale o extraregionale, in applicazione dell'istituto della MOBILITA' VOLONTARIA.
Anche in considerazione dei particolari limiti assuntivi in atto, ciò causa notevoli problemi nella erogazione dell'assistenza da parte della ASL AL, soprattutto per alcune figure per le quali il reperimento è particolarmente difficoltoso.
Occorre inoltre considerare l'investimento in termini organizzativi e di inserimento lavorativo che viene sostenuto dalla ASL AL, in occasione della instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto, per il periodo di sussistenza di blocchi o limitazioni alle assunzioni, si ritiene di inserire nei contratti individuali di assunzione a tempo indeterminato che saranno stipulati, la clausola che *prevede l'impegno a non trasferirsi presso altre Aziende Sanitarie Regionali o extraregionali entro 2 anni dalla data di assunzione. L'inosservanza dell'impegno comporterà una penale quantificata in tre mensilità stipendiali.*

Il periodo di 2 anni di servizio presso la ASL AL è comprensivo del periodo di preavviso previsto dalle norme contrattuali.

Si precisa che la clausola riguarda esclusivamente i dipendenti CHE SARANNO ASSUNTI a tempo indeterminato e si riferisce al solo caso della mobilità volontaria verso altre Aziende Sanitarie; non riguarda pertanto né i casi di dimissioni volontarie, nè i rapporti di lavoro a tempo determinato, né la mobilità intercompartimentale.

Quanto sopra, tiene conto del disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., che all'art. 30 ad oggetto "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", in seguito alla modifica introdotta dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede al c.1 che *il trasferimento del dipendente è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.*
All'art. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi" prevede inoltre che *....nelle materie relative alla valutazione della mobilità ...la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.*
Con circolare DFP 0010395 P-4.17.1.7.4 del 1.03.2013 il Dipartimento Funzione Pubblica precisa che il trasferimento è disposto dal titolare dell'Ufficio competente secondo l'organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole del dirigente responsabile del servizio cui il personale da trasferire è assegnato.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di dare applicazione alle norme di cui sopra con riferimento alla decorrenza della mobilità volontaria; peraltro si evidenzia che la ASL AL si impegna a limitare a 2 anni dall'inizio del servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL l'effetto delle norme sopra citate.

Si precisa che resta ferma l'applicazione del disposto dell'art. 19 c. 7 del CCNL integrativo del 20.09.2001 per quanto riguarda la mobilità intercompartimentale: in questo caso la mobilità verso l'altro Ente è comunque subordinata al nulla osta della ASL AL.

Resta ferma altresì l'applicazione dell'art. 21 "Mobilità" del CCNL 19.04.2004 che prevede che *il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20.09.2001 se non siano trascorsi 2 anni dal termine della formazione.*

La ASL AL pertanto esprimerà l'assenso alla MOBILITA' VOLONTARIA del dipendente a tempo indeterminato della ASL AL verso altra Azienda Sanitaria Regionale o extraregionale, con decorrenza della mobilità non anteriore a 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL e ferma restando l'applicazione del disposto dell'art. 21 del CCNL 19.04.2004; il dipendente potrà comunque ottenere l'assenso al trasferimento verso altra Azienda Sanitaria con decorrenza anteriore al periodo di 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL, versando una penale come sopra quantificata.

La ASL AL si riserva di esprimere assenso alla mobilità volontaria in uscita anche con decorrenza anteriore ai 2 anni di servizio a tempo indeterminato presso la ASL AL senza penalità, in caso di richiesta di mobilità volontaria di compensazione ai sensi dell'art. 21 c. 5 del CCNL 19.04.2004, presentata da 2 soggetti appartenenti al medesimo profilo professionale, qualora l'assunzione dell'unità in ingresso sia conforme ai limiti assuntivi vigenti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal precitato art. 21 del CCNL 19.04.2001.

La clausola in argomento sarà precisata nelle lettere di proposta di assunzione e nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato che saranno sottoscritti dal personale, e riguarderà il personale di futura assunzione.

La ASL AL si riserva di sospendere l'inserimento della clausola in argomento, nel caso di cessazione dei blocchi e delle limitazioni alle assunzioni.